

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/677

del 06/04/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 571

del 13/04/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADEMPIMENTI FISCALI - SCADENZARIO ANNO 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse Finanziarie 2020-2022 per macro obiettivi e che, di seguito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 sono stati approvati il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati e che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si procederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- con Decreto Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 13 del 18/01/2021, è stato differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e, pertanto, vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto che:

- Dal 2021 è stata variata la periodicità del c.d. **“esterometro”**. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 16 comma 1-bis del DL 124/2019, la comunicazione potrà essere effettuata **trimestralmente**, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare. Pertanto, i termini per l'invio relativi alle operazioni del 2021 con controparti non stabilite in Italia sono: il 30 aprile 2021 (per il primo trimestre); il 2 agosto 2021 (per il secondo trimestre); il 2 novembre 2021 (per il terzo trimestre); il 31 gennaio 2022 (per il quarto trimestre).
- Il saldo IVA “a debito” per l'anno 2020 doveva essere corrisposto, in via ordinaria, entro il 16 marzo 2021. Resta ferma la possibilità di differire il versamento entro il 30 giugno 2021 con la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interessi, per ciascun mese o frazione di mese che intercorre dal 16 marzo alla data del versamento. Inoltre, è possibile differire ulteriormente il versamento al 30 luglio 2021 (trentesimo giorno successivo al 30 giugno) con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull'importo del saldo IVA aumentato degli interessi di cui sopra. In tutti i casi è ammessa la rateazione delle somme dovute, con le modalità previste per i titolari di partita IVA. Il numero massimo di rate si riduce a seconda di quando viene versata la prima rata (entro il 16 marzo, il 30 giugno o il 30 luglio), in quanto il piano di rateazione deve concludersi entro il 16 novembre 2021.
- Per quanto riguarda l'**IMU**, da effettuarsi entro il 16 giugno 2021; per il versamento del saldo relativo al 2021 la scadenza sarà il prossimo 16 dicembre.
- In relazione ai versamenti dovuti in base ai modelli **IRAP 2021**, i termini di versamento del saldo 2020 e dell'eventuale primo acconto 2021 scadono: il 30 giugno 2021, senza la maggiorazione dello 0,4% o il 30 luglio 2021, con la maggiorazione dello 0,4%. Per il versamento del secondo o unico acconto, appuntamento alla cassa entro il 30 novembre 2021, senza possibilità di rateizzazione.

- Il termine per il versamento dell'**acconto IVA** relativo all'anno d'imposta 2021 è, invece, previsto al 27 dicembre 2021.
- In relazione agli adempimenti dichiarativi, la presentazione telematica del modello **IRAP 2021**, dovrà essere effettuata entro il termine del 30 novembre 2021 (differimento a regime operato con l'art. 4-bis comma 2 del DL 34/2019).
- Sotto il profilo degli adempimenti dei sostituti d'imposta, invece: il 16 marzo 2021 rappresentava il termine per la trasmissione telematica della generalità delle **Certificazioni Uniche 2021**; il 2 novembre 2021 costituisce il termine per l'invio dei modelli **770/2021** e delle Certificazioni Uniche 2021 non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. redditi di lavoro autonomo)
- I termini e le modalità di assolvimento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche** previsti dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte modificati a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. In particolare si rammenta che con il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è stato previsto il versamento dell'imposta, per le fatture emesse in ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui nel primo / secondo trimestre l'importo dovuto risulti inferiore a € 250. Più recentemente, con il DM 4.12.2020 pubblicato sulla G.U. 19.12.2020, n. 314, il MEF ha nuovamente modificato i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individuato la procedura di recupero dell'imposta non versata. L'art. 1 del citato DM 4.12.2020 modifica il comma 2 dell'art. 6, DM 17.6.2014 che fissa i termini di versamento dell'imposta di bollo. In particolare il nuovo comma 2 stabilisce che:
 - a. per le fatture emesse nel primo / terzo / quarto trimestre dell'anno, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);
 - b. per le fatture emesse nel secondo trimestre, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30.9);
 - c. se l'importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
 - c. se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11).

È confermato che, per le fatture elettroniche che transitano da SdI, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati in suo possesso per verificare / quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento ed eventualmente integrare le fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate dovrà individuare le modalità telematiche con le quali effettuare le integrazioni / relative comunicazioni ai predetti soggetti.
- L'art. 1, comma 597, Finanziaria 2014, ha modificato il comma 5 del citato art. 15 prevedendo la presentazione telematica di una Dichiarazione annuale, entro il 31/01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'**imposta di bollo**, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella Dichiarazione va riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento;
- Ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera m), del DPR 917/1986 (TUIR) il Comune, qualora nel 2021 beneficerà di erogazioni liberali, entro il 31 gennaio 2022, è tenuto

ad effettuare una Comunicazione al Ministero per i Beni Culturali tramite un modello ad hoc approvato di anno in anno.

Preso atto che:

- In data 13/01/2021 è stato versato con F24 (prot. 21011310410649209-000001) l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal Comune nel 4 trimestre 2020 (cod.trib. 2524);
- In data 26/01/2021 è stata presentata telematicamente la Dichiarazione Imposta di Bollo virtuale (anno 2020), acquisita dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate con il prot. 21012608594314656-000001;
- In data 4 febbraio 2021 è giunta a mezzo pec dall'Agenzia Entrate, comunicazione contenente lo "Avviso di liquidazione dell'Imposta Bollo Assolta in Modo Virtuale" (saldo 2020 e acconto 2021) codice atto n. 00052121779, alle seguenti scadenze 01/03/21, 30/04/21, 30/06/21, 31/08/21, 02/11/21, 31/12/21;
- In data 19/02/2021 è stata presentata telematicamente la LiPe (Liquidazione periodica iva) relativa a 4 trimestre 2020;
- In data 09/03/2021 sono state presentate telematicamente le CU 2021 (lavoratori autonomi) per redditi corrisposti nell'anno di imposta 2020 – prot. 21030908451719706 (Ag.Entrate).

Considerato che:

- Le nuove scadenze degli **adempimenti fiscali** per l'anno 2021, sono così riepilogate:

Termine	Adempimento
20 gennaio 2021	Imposta di bollo su F.E. - 4 trimestre 2020
1 febbraio 2021	Esterometro - 4° trimestre 2020
1 marzo 2021	Comunicazione liquidazioni IVA 4 trimestre 2020 (se non è stata presentata la Dich.IVA con quadro VP)
1 marzo 2021	Versamento 1 rata imposta di bollo virtuale acconto 2021
16 marzo 2021	Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2021 rilevanti per la precompilata
16 marzo 2021	Versamento saldo IVA – anno 2020
26 aprile 2021	Intrastat 1 trimestre 2021
30 aprile 2021	Presentazione telematica dichiarazione IVA 2021 – anno 2020
30 aprile 2021	Esterometro primo trimestre 2021
30 aprile 2021	Versamento 2 rata imposta di bollo virtuale acconto 2021
31 maggio 2021	Imposta di bollo su F.E. - 1 trim 2021
31 maggio 2021	Comunicazione liquidazioni IVA primo trimestre 2021
16 giugno 2021	Versamento prima rata IMU 2021
30 giugno 2021	Versamenti saldo 2020 e primo acconto 2021 IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4%
30 giugno 2021	Versamento saldo IVA 2020 differito (con le previste maggiorazioni)
30 giugno 2021	Versamento 4 rata imposta di bollo virtuale

	acconto 2021
26 luglio 2021	Intrastat 2 trimestre 2021
30 luglio 2021	Versamenti saldo 2020 e primo acconto 2021 IRAP, con la maggiorazione dello 0,4%
30 luglio 2021	Versamento saldo IVA 2020 differito, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%
2 agosto 2021	Esterometro secondo trimestre 2021
31 agosto 2021	Versamento 4 rata imposta di bollo virtuale acconto 2021
16 settembre 2021	Comunicazione liquidazioni IVA secondo trimestre 2021
30 settembre 2021	Imposta di bollo su F.E. - 2 trim 2021
25 ottobre 2021	Intrastat 3 trimestre 2021
2 novembre 2021	Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2021 non rilevanti per la precompilata
2 novembre 2021	Presentazione telematica modelli 770/2021
2 novembre 2021	Esterometro terzo trimestre 2021
30 novembre 2021	Versamento 5 rata imposta di bollo virtuale acconto 2021
30 novembre 2021	Presentazione telematica modello IRAP 2021
30 novembre 2021	Imposta di bollo su F.E. - 3 trim 2021
30 novembre 2021	Comunicazione liquidazioni IVA terzo trimestre 2021
16 dicembre 2021	Versamento saldo IMU 2021
27 dicembre 2021	Versamento Acconto Iva 2021
31 dicembre 2021	Versamento 6 rata imposta di bollo virtuale acconto 2020
31 gennaio 2022	Esterometro quarto trimestre 2021
31 gennaio 2022	Dichiarazione annuale dell'imposta di bollo virtuale - anno 2021
31 gennaio 2022	Comunicazione al Ministero Beni Culturali - ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera m), del Dpr 917/1986 – anno 2021
28 febbraio 2022	Imposta di bollo su F.E. - 4 trim 2021

- Restano invariate le scadenze per i versamenti mensili, con F24EP, dell'**Iva Split "istituzionale" e "commerciale"** (cod. trib. 620E e 621E) sulle fatture di acquisto pagate dal Comune; questi adempimenti vengono eseguiti anche per conto dell'Istituzione "Scuole e Nidi d'Infanzia". Per quest'ultimo ente si svolge, altresì, un'attività di supporto e consulenza continuativa per i relativi obblighi fiscali;
- Restano invariate le scadenze per i versamenti mensili, con F24EP, delle **ritenute erariali** (es: lavoro autonomo professionale e occasionale, enpals, previdenziali..) trattenute a seguito del pagamento delle fatture ai fornitori. Vengono, inoltre, eseguiti versamenti con F24 EP e F24 on line per altri Servizi dell'Ente (es: Patrimonio, Cultura e Servizio Legale);
- Restano invariate le scadenze delle **liquidazioni Iva mensili**, nonché del versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente, da effettuarsi entro

il giorno 16 del mese successivo a mezzo modello F24EP;

- Restano invariate le scadenze per l'**Intra 12**: adempimento dell'ente locale che assume il ruolo di debitore dell'imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972), per le operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, entro la fine di ciascun mese, indicando l'ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente;
- Restano invariate le scadenze per l'**Intrastat** (operazioni intracomunitarie degli acquisti e delle vendite): gli elenchi riepilogativi, al superamento di determinate soglie (art. 50, comma 6, D.L. 331/93 e s.m.i.), devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento;
- Come del resto già dettagliato negli obiettivi del PEG, tutti gli adempimenti fiscali summenzionati saranno assegnati alla competenza dell'Ufficio Fiscale, il quale provvederà, in assoluta autonomia, al rispetto delle scadenze citate.

DETERMINA

- Di prendere atto che la Dichiarazione Iva 2021 (anno di imposta 2020) verrà presentata entro il 30 aprile 2021.
- Di prendere atto della rimodulazione dei nuovi adempimenti Iva periodici e delle relative scadenze dichiarative;
- Di effettuare gli invii telematici degli adempimenti Iva summenzionati, qualora previsti nel periodo di competenza, entro le scadenze indicate.

Reggio Emilia, lì 23/03/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Monica Prandi

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

PRANDI MONICA
2021.04.21 15:24:24

CN=PRANDI MONICA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.97=CF:IT-0014592035

RSA/2048 bits

